



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 42/2019

“Interdizione della navigazione – Molo Sopraflutto del porto di Savona”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTO** la nota prot. n. 347 in data 27/03/2019 dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale – Sede di Savona che riferisce in merito all’asportazione di alcuni massi guardiani a protezione del piede banchina degli ultimi due cassoni di testata del molo sopraflutto del porto di Savona, a seguito del fortunale abbattutosi sulle coste liguri in data 29/30 ottobre 2018;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21.12.1977;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare disposizione a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, l’area di mare di forma quadrangolare antistante la testata del Molo Sopraflutto del porto di Savona, meglio evidenziata nell’allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (**ALL. 1**), sarà interdetta alla navigazione ed agli altri usi del mare, in quanto interessata da detriti e massi soffici che potrebbero costituire un potenziale pericolo per la navigazione.

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni.

Con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, nella zona di mare di cui al “RENDE NOTO”, è fatto obbligo a tutte le navi di non transitare, sostare od esercitare qualsivoglia attività di superficie o subacquea, nonché di uso del mare.

Articolo 2 – condotta delle unità in prossimità dell’area.

Le unità in navigazione in prossimità dell’area di cui all’art. 1 dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione, mantenendo una distanza di sicurezza e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- c) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

L’unità, in appoggio alle operazioni di scavo subacqueo, è tenuta ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 (per i soli casi d’emergenza) – tel. n. 019/806476 (diretto della Sala Operativa) o via VHF.


Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 29/03/2019.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI



Publicato in data 29/03/2019 mediante
inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria
di porto di Savona

